



Comune di Modena

Il Sindaco

Modena, 21.12.2022

Prot. 488973

IL SINDACO

Premesso:

- che la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- che il D.Lgs. n° 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- che i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NO_x) e l'ozono (O₃);
- che obiettivi di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

Visti:

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR), approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.A.L. n° 115 dell'11/04/2017, il cui obiettivo è quello di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini e di garantire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dall'Unione Europea entro il 2020 attraverso limitazioni alla circolazione e specifiche azioni su tutti i settori emissivi;
- i contenuti del "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del Nuovo Accordo Di Bacino Padano 2017", con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato misure aggiuntive per il risanamento della qualità dell'aria, rispetto a quanto previsto nel PAIR 2020, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere g), h), o) e p) dell'Accordo sottoscritto il 25/07/2017;



- la Delibera di Giunta Regionale n. 1523 del 02/11/2020 “Disposizioni in materia di pianificazione sulla tutela della qualità dell’aria”, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha disposto di prorogare le disposizioni del PAIR 2020 fino al 31/12/2021;
- la sentenza del 10/11/2020, pronunciata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione europea contro la Repubblica italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, che vede coinvolta la Regione Emilia-Romagna per il superamento del valore limite giornaliero di PM10;
- le Delibere di Giunta Regionale n. 33 e 189 del 2021, con le quali sono state approvate misure straordinarie, sia strutturali che emergenziali, per la tutela della qualità dell’aria al fine di dare attuazione alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e di conseguire, in tempi rapidi, il rispetto del valore limite giornaliero di PM10 posto dalla normativa comunitaria;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2130 del 12/12/2021 “Ulteriori misure straordinarie in materia di tutela della qualità dell’aria e proroga del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). Formalizzazione del coinvolgimento del livello nazionale per l’adozione di misure relative a sorgenti di emissione su cui la Regione non ha competenza amministrativa e legislativa”, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha disposto di prorogare le disposizioni del PAIR 2020 fino all’approvazione del nuovo Piano e ha stabilito ulteriori disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell’aria;

Visti in particolare:

- l’art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR relativo alle limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- l’art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR relativo alle misure emergenziali da attuare da parte dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti nel caso di superamenti continuativi del valore limite giornaliero per le polveri sottili PM10 rilevati dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria collocate nel territorio della provincia di appartenenza;

Visti altresì:

- l’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna, n. 181 del 25/09/2020, “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19.” e in particolare il punto 2 che stabilisce che le limitazioni strutturali ed emergenziali alla circolazione dei veicoli, previste a partire dal 1° ottobre 2020 dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria, trovino applicazione dal 11 gennaio 2021;
- l’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna, n. 2 del 08/01/2021, “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19. Disposizioni in merito alla circolazione dei veicoli diesel.” e in particolare l’art. 1 che stabilisce che le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 e quelle emergenziali per i veicoli diesel euro 5, prorogate all’11 gennaio 2021 dalla propria



Ordinanza n. 181 del 25 settembre 2020, trovino applicazione solo al termine dello stato di emergenza sanitaria;

Considerato:

- che lo stato di emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19 è terminato il 31/03/2022;

Visti inoltre:

- la Delibera di Giunta Regionale n. 745 del 16/05/2022 "Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). Adesione al progetto MOVE IN (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante installazione di dispositivi telematici e disposizioni attuative" con la quale la Regione Emilia-Romagna aderisce, adeguandolo alla realtà regionale, al progetto Move-In ideato dalla Regione Lombardia;
- l'art. 36 della Legge Regionale n. 11 del 03/08/2022 "Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2022. Altri interventi di adeguamento normativo" che stabilisce che l'entrata in vigore delle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 e di quelle emergenziali per i veicoli diesel euro 5, previste dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, è prorogata sino all'attivazione del servizio Move-In e, in ogni caso, non oltre il 31/12/2022;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2127 del 05/12/2022 "Adesione al progetto Move-In (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti) di cui alla DGR 745/2022. Approvazione documenti tecnici per l'avvio del progetto" nella quale è descritto nel dettaglio il servizio e in particolare è precisato che il sistema non consente la circolazione dei veicoli in caso di attivazione delle misure emergenziali di limitazione della circolazione qualora si verificano previsioni di perdurante accumulo degli inquinanti e in occasione delle domeniche ecologiche, laddove adottate con specifica ordinanza;
- l'Ordinanza Sindacale prot. 488633 del 21/12/2022 con la quale il Comune di Modena ha stabilito di:
 - consentire la circolazione nell'area soggetta alle limitazioni strutturali della circolazione adottate con ordinanza sindacale, in attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In, secondo le modalità operative descritte negli allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2127/2022, appartenenti alle seguenti categorie:
 - veicoli alimentati a benzina PRE EURO, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive;
 - veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina PRE EURO ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
 - veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
 - ciclomotori e motocicli PRE EURO ed EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;
 - non applicare la disposizione di cui al punto precedente durante le domeniche ecologiche, individuate con ordinanza sindacale, e in caso di attivazione delle eventuali limitazioni



emergenziali alla circolazione, precisando che, durante tali periodi, i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In sono soggetti alle limitazioni della circolazione previste dalla ordinanza di attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria;

Considerato:

- che in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell'aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da Arpae, evidenzia il superamento dei valori limite e dei valori obiettivo su diverse aree del territorio regionale;
- che nel corso del 2021 a Modena, nonostante siano stati rispettati il valore limite annuo relativo al biossido di azoto (NO₂), pari a 40 µg/m³, e il valore limite annuo per le polveri PM₁₀, pari a 40 µg/m³, è stato superato per più dei 35 giorni/anno consentiti il valore limite giornaliero relativamente al PM₁₀, pari a 50µg/m³;
- che dal 1° gennaio 2022 nel Comune di Modena si sono già registrati 67 superamenti del valore limite giornaliero fissato per le polveri PM₁₀;
- che il Comune di Modena con Ordinanza sindacale prot. 367834 del 28/09/2022 ha dato attuazione ai provvedimenti individuati dalle norme sopra richiamate nel periodo 01/10/2022 – 31/12/2022;

Preso atto:

- degli sforamenti costanti del numero massimo di superamenti del valore limite giornaliero di PM₁₀ a Modena;
- che l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ritiene che le polveri fini siano tra le cause dirette del tumore al polmone;

Verificato:

- che la popolazione residente nel Comune di Modena è superiore a 30.000 abitanti;
- che il Comune di Modena è pertanto tenuto all'attuazione dei provvedimenti individuati dagli art. 14 e 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR così come aggiornati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1412/2017, dalla Legge Regionale n. 14 del 22/10/2018 e dalle Delibere di Giunta Regionale n. 33/2021 e n. 189/2021;

Ritenuto opportuno, stante gli sforamenti costanti del numero massimo annuale di superamenti del valore limite giornaliero di PM₁₀ rafforzare sul nostro territorio le limitazioni emergenziali previste dalla Regione Emilia-Romagna sull'utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa con misure più restrittive;

Richiamati:

- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- l'art. 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modifiche e integrazioni;



- gli artt. 136 bis, ter, quater e quinquies del vigente Regolamento Comunale d'Igiene;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981;
- gli artt. 122 e 182 del D.Lgs 152/06 "Testo unico in materia Ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007;
- il D.P.R. n. 74/2013;
- il DM Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017;
- l'art. 34 del Regolamento di Polizia Urbana che stabilisce il divieto di mantenere acceso il motore dei veicoli nelle fasi di sosta e/o fermata, fatte salve le circostanze strettamente dipendenti dalla dinamica della circolazione, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali;
- l'Ordinanza Sindacale prot. 299028 del 10/08/2022 che dispone, in caso di attivazione degli impianti di climatizzazione estiva e invernale, di mantenere in posizione di chiusura tutte le aperture dei locali climatizzati verso l'esterno o verso locali non climatizzati e il divieto di installare e di utilizzare impianti di climatizzazione estiva e invernale negli spazi di pertinenza o di circolazione dell'organismo edilizio;

ORDINA

1. nel **periodo 02/01/2023 – 30/04/2023**, nella fascia oraria 8.30 – 18.30, il divieto di circolazione nell'area del centro abitato di Modena, come da planimetria costituente l'**allegato n. 1**, dei seguenti veicoli:

1.1 nelle giornate di **lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì**:

- veicoli alimentati a benzina PRE EURO, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive;
- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina PRE EURO ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
- ciclomotori e motocicli PRE EURO ed EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A.

Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è **sospeso nei giorni festivi di venerdì 6 e martedì 31 gennaio, lunedì 10 e martedì 25 aprile 2023.**

1.2 nelle giornate di **domenica**:

- veicoli alimentati a benzina PRE EURO, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive;
- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina PRE EURO ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;



- veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
- ciclomotori e motocicli PRE EURO ed EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A.

Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è **sospeso nella giornata di domenica 9 aprile 2023.**

2. dal 01/01/2023 – 30/04/2023, in tutto il territorio comunale:

2.1. nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), dotate di riscaldamento multi combustibile, è vietato utilizzare biomasse (legna, pellet, cippato, altro):

- nei generatori, con potenza nominale sino a 500 kW, alimentati a biomasse combustibili solide, con certificazione ambientale inferiore a 3 stelle così come definite dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 7 novembre 2017 n. 186;
- nei focolari aperti o che possono funzionare aperti.

Nei generatori di calore funzionanti a pellet è fatto comunque obbligo di utilizzare pellet certificato, da un Organismo di certificazione accreditato, conforme alla Classe A1 della norma UNI EN ISO 17255-2:2014.

2.2 è vietato l'abbruciamento di residui vegetali ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria.

Nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria, è prevista la deroga a tale divieto per soli due giorni all'interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno.

La deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria di cui al successivo punto 3 della presente Ordinanza e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.

Gli abbruciamenti in deroga dovranno essere condotti e comunicati secondo le indicazioni dell'allegato 2 della Delibera di Giunta Regionale n. 189 del 15/02/2021.

3. dal 01/01/2023 – 30/04/2023 l'adozione delle seguenti **misure emergenziali** nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae nei giorni di controllo, individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, indichi con un bollino rosso che devono essere attivate le misure emergenziali, nell'ambito territoriale della Provincia di Modena, a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso:

3.1 nella fascia oraria **8.30 – 18.30**, il divieto di circolazione nell'area del centro abitato di Modena, come da planimetria costituente l'allegato n. 1, dei seguenti veicoli:

- veicoli alimentati a benzina PRE EURO, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive;
- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina PRE EURO ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;



- veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed **EURO 5** non conformi al regolamento 715/2007*692/2008 (Euro 6A o Euro 6B);
- ciclomotori e motocicli PRE EURO ed EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A.

3.2 in tutto il territorio comunale è vietato utilizzare biomasse (legna, pellet, cippato, altro) nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), dotate di riscaldamento multi combustibile;

3.3 in tutto il territorio comunale la temperatura negli ambienti di vita riscaldati non deve superare i seguenti valori massimi:

- 19°C (+ 2°C di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili (E1), a uffici ed assimilabili (E2), ad attività ricreative e di culto ed assimilabili (E4), ad attività commerciali ed assimilabili (E5), ad attività sportive (E6);
- 17°C (+ 2°C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali ed assimilabili (E8);

3.4 sono esclusi dalle limitazioni di cui al precedente comma 3.3 ospedali, cliniche e case di cura ed assimilabili (E3), edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili (E7);

3.5 in tutto il territorio comunale, sono vietate tutte le combustioni all'aperto (falò, barbecue ...);

3.6 in tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;

3.7 sono escluse dalle limitazioni di cui al precedente comma 3.6 le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo.

Dell'attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione e pubblici avvisi.

4. **Parea del centro abitato del Comune di Modena** in cui si applica il divieto di circolazione di cui ai punti 1 e 3.1 della presente Ordinanza è individuata nella planimetria costituente l'allegato n. 1 ed è delimitata come segue:

Tangenziale Nord Luigi Pirandello - Tangenziale Nord Giosuè Carducci - Tangenziale Nord Pasternak - Via Nuova Estense - Strada Bellaria - Strada Contrada - Via Giardini - Complanare Luigi Einaudi - Strada Modena-Sassuolo - Tangenziale Mistral.

Sono esclusi dal divieto di circolazione i seguenti itinerari stradali di accesso e uscita ai parcheggi scambiatori, individuati nell'allegato n. 1 da P1 a P26:

- dall'uscita 12 della Tangenziale Nord Luigi Pirandello al parcheggio P1 (Parcheggio Cimitero San Cataldo) percorrendo Strada Cimitero San Cataldo e Piazzale Fulvio Setti;
- dall'uscita 12 della Tangenziale Nord Luigi Pirandello al parcheggio P2 (Parcheggio Porta Nord) percorrendo Strada Cimitero San Cataldo, Via Monsignore Neviani, Via Razzaboni, Via Pico della Mirandola, Via Levi Montalcini;
- dall'uscita 10bis della Tangenziale Nord Luigi Pirandello al parcheggio P2 (Parcheggio Porta Nord) percorrendo Viale La Marmora, Via delle Suore, Via Parenti, Via Ramelli, Via Pico della Mirandola, Via Levi Montalcini;



- dall'uscita 12 della Tangenziale Nord Luigi Pirandello al parcheggio P3 (Parcheggio Direzionale Cialdini) percorrendo Strada Cimitero San Cataldo, Via Ernesto Breda, Via Filippo Paolucci e Via Santi;
- dall'uscita 10bis della Tangenziale Nord Luigi Pirandello al parcheggio P3 (Parcheggio Direzionale Cialdini) percorrendo Viale La Marmora, Viale Cialdini, Via Costa, Via Santi e dal parcheggio P3 alla Tangenziale Nord Luigi Pirandello percorrendo Via Santi, Via Paolucci, Via Padre Candido, Viale IV Novembre, Viale Cialdini, Viale La Marmora;
- dall'uscita 10bis della Tangenziale Nord Luigi Pirandello al parcheggio P4 (Parcheggio Parco Ferrari) percorrendo Viale La Marmora, Viale Cialdini, Via Zucchi, Via Emilia Ovest;
- dall'uscita 10bis della Tangenziale Nord Luigi Pirandello al parcheggio P5 (Parcheggio Piazzale Tien An Men) percorrendo Viale La Marmora, Viale Cialdini, Via Costa, Via Santi, Via Paolucci, Viale Montecuccoli, Via Dogali, Piazza Giovani di Tien An Men e dal parcheggio P5 alla Tangenziale Nord Luigi Pirandello percorrendo Piazza Giovani di Tien An Men, Via Dogali, Viale Montecuccoli, Via Padre Candido, Viale IV Novembre, Viale Cialdini, Viale La Marmora;
- dall'uscita 10bis della Tangenziale Nord Luigi Pirandello al parcheggio P6 (Parcheggio del Centro) per l'ingresso su Viale Fontanelli percorrendo Viale La Marmora, Viale Cialdini, Via Costa, Via Santi, Via Paolucci, Viale Montecuccoli, Viale Fontanelli e dal parcheggio P6, ingresso Viale Fontanelli, alla Tangenziale Nord Luigi Pirandello percorrendo Viale Fontanelli, Viale Montecuccoli, Via Padre Candido, Viale IV Novembre, Viale Cialdini, Viale La Marmora;
- dall'uscita 10bis della Tangenziale Nord Luigi Pirandello al parcheggio P6 (Parcheggio del Centro) per l'ingresso su Viale Monte Kosica percorrendo Viale La Marmora, Viale Cialdini, Via Costa, Via Santi, Via Padre Candido, Viale IV Novembre, Piazza della Cittadella, Viale della Cittadella, Viale Monte Kosica e dal parcheggio P6, ingresso Viale Monte Kosica, alla Tangenziale Nord Luigi Pirandello percorrendo Viale Monte Kosica, Viale della Cittadella, Piazza della Cittadella, Viale IV Novembre, Viale Cialdini, Viale La Marmora;
- dall'uscita 10bis della Tangenziale Nord Luigi Pirandello al parcheggio P7 (Parcheggio Darsena) percorrendo Viale La Marmora, Via delle Suore, Via Parenti, Via Ramelli, Via Pico della Mirandola, Via Levi Montalcini, Via Nonantolana, Via del Lancillotto;
- dall'uscita 12 della Tangenziale Nord Luigi Pirandello al parcheggio P7 (Parcheggio Darsena) percorrendo Strada Cimitero San Cataldo, Via Monsignore Neviani, Via Razzaboni, Via Pico della Mirandola, Via Levi Montalcini, Via Nonantolana, Via del Lancillotto;
- dall'uscita 5 della Tangenziale Nord Pasternak, direzione SUD, al parcheggio P8 (Parcheggio Torrazzi Sud) percorrendo Via Malavolti, Via Dalton e dal parcheggio P8 alla Tangenziale Nord Pasternak, direzione SUD, percorrendo Via Dalton;
- dall'uscita 4 (uscita Bologna – Torrazzi sud) della Tangenziale Nord Pasternak, direzione NORD, al parcheggio P8 (Parcheggio Torrazzi Sud) percorrendo Tangenziale Nord Rabin, Strada Santa Caterina, Via Malavolti, Via Dalton;
- da Viale dell'Indipendenza al parcheggio P9 (Parcheggio Questura) percorrendo Viale dell'Indipendenza, Via Divisione Acqui, Via Palatucci;



- da Viale dell'Indipendenza al parcheggio P10 (Parcheggio I Portali) percorrendo Viale dell'Indipendenza, Via Divisione Acqui, Viale dello Sport;
- dall'uscita 1 della Tangenziale Nord Pasternak al parcheggio P13 (Parcheggio Policlinico) percorrendo Via Emilia Est, Via del Pozzo, Largo del Pozzo;
- dall'uscita 25 di Via Nuova Estense al parcheggio P14 (Parcheggio Poliambulatori) percorrendo Strada Vignolese, Via Marzabotto e dal parcheggio P14 a Via Nuova Estense Pasternak percorrendo Via Marzabotto, Via del Pozzo, Via Emilia Est;
- dall'uscita 1 della Tangenziale Nord Pasternak al parcheggio P15 (Parcheggio Braghiroli) percorrendo Via Emilia Est, Via Campi, Via Braghiroli;
- dall'uscita 25 di Via Nuova Estense al parcheggio P15 (Parcheggio Braghiroli) percorrendo Strada Vignolese, Via Campi, Via Braghiroli;
- dall'uscita 25 di Via Nuova Estense al parcheggio P16 (Parcheggio Gottardi) percorrendo Strada Vignolese, Via Gelmini, Via Gottardi
- dall'uscita 26 di Via Nuova Estense al parcheggio P16 (Parcheggio Gottardi) percorrendo Via Gottardi;
- dall'uscita 22 di Via Nuova Estense al parcheggio P17 (Parcheggio La Rotonda) percorrendo Strada Morane;
- dall'uscita 19 della Complanare Luigi Einaudi ai parcheggi P18 (Parcheggio Parco Amendola) e P19 (Parcheggio Saliceta S.Giuliano) percorrendo Via Giardini, Strada Panni;
- dall'uscita 21 di Strada Bellaria ai parcheggi P18 (Parcheggio Parco Amendola) e P19 (Parcheggio Saliceta S.Giuliano) percorrendo Strada Contrada, Via Giardini, Strada Panni;
- da Strada Formigina ai parcheggi P18 (Parcheggio Parco Amendola) e P19 (Parcheggio Saliceta S.Giuliano) percorrendo Strada Formigina, Stradello San Marone, Via Giardini, Strada Panni;
- da Strada Formigina al parcheggio P20 (Parcheggio Dell'Ariete) percorrendo Strada Formigina, Stradello S. Marone, Via dei Gemelli, Via del Capricorno, Via dell'Ariete e dal parcheggio P20 a Strada Formigina percorrendo Via dell'Ariete, Stradello Piradello e Strada Formigina;
- da Via Giardini al parcheggio P20 (Parcheggio Dell'Ariete) percorrendo Via Giardini, Stradello S. Marone, Via dei Gemelli, Via del Capricorno, Via dell'Ariete e dal parcheggio P20 a Via Giardini percorrendo Via dell'Ariete, Stradello Piradello, Strada Formigina, Stradello S. Marone e Via Giardini;
- dall'uscita 17b della Strada Modena-Sassuolo al parcheggio P21 (Parcheggio Raffaello) percorrendo Tangenziale sud Salvatore Quasimodo, Strada Formigina;
- da Strada di Cognento al parcheggio P21 (Parcheggio Raffaello) percorrendo Strada di Cognento, Strada Formigina;
- dall'uscita 17b della Strada Modena-Sassuolo al parcheggio P22 (Parcheggio Motorizzazione) percorrendo la Tangenziale sud Salvatore Quasimodo;
- dall'uscita 17a della Tangenziale Mistral, direzione NORD, al parcheggio P23 (Parcheggio Ist. Guarini-Wiligelmo) percorrendo Via D'Avia Sud, Viale Da Vinci, Viale



- Corassori e dal parcheggio P23 alla Tangenziale Mistral percorrendo Via Cattaneo, Via Saragat, Strada Formigina, Viale Da Vinci e Via D'Avia Sud;
- dall'uscita 17b della Strada Modena-Sassuolo al parcheggio P23 (Parcheggio Ist. Guarini-Wiligelmo) percorrendo Tangenziale sud Salvatore Quasimodo, Viale Galilei, Viale Da Vinci, Viale Corassori e dal parcheggio P23 alla Strada Modena-Sassuolo percorrendo Via Cattaneo, Via Saragat, Strada Formigina, Viale Da Vinci, Viale Galilei e Tangenziale sud Salvatore Quasimodo;
 - dall'uscita 17a della Tangenziale Mistral, direzione NORD, al parcheggio P24 (Parcheggio Newton) percorrendo Via D'Avia Sud, Viale Da Vinci, Via Newton;
 - dall'uscita 17b della Strada Modena-Sassuolo al parcheggio P24 (Parcheggio Newton) percorrendo Tangenziale sud Salvatore Quasimodo, Viale Galilei, Viale Da Vinci, Via Newton;
 - dall'uscita 17a della Tangenziale Mistral, direzione NORD, al parcheggio P25 (Parcheggio Polo Leonardo) percorrendo Via D'Avia Sud, Viale Da Vinci;
 - dall'uscita 17b della Strada Modena-Sassuolo al parcheggio P25 (Parcheggio Polo Leonardo) percorrendo Tangenziale sud Salvatore Quasimodo, Viale Galilei, Viale Da Vinci;
 - da Via Emilia Ovest al parcheggio P26 (Parcheggio Rosmini) percorrendo Via Emilia Ovest e Via Rosmini.
5. **Sono esclusi dal divieto** di circolazione di cui al precedente **punto 1.1** i seguenti veicoli:
- a) autoveicoli che hanno **aderito al sistema Move-In**, secondo le modalità operative descritte negli allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2127/2022, così come disposto dall'ordinanza del Comune di Modena prot. 488633 del 21/12/2022;
6. **Sono esclusi dal divieto** di circolazione di cui ai precedenti **punti 1 e 3.1** i seguenti veicoli:
- a) autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
 - b) autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (car-pooling);
 - c) autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada (vedi **allegato n. 2**);
7. **Veicoli oggetto di deroga al provvedimento di limitazione della circolazione:**
- I. veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale, la pubblica sicurezza e il servizio di controllo ambientale e igienico sanitario e veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza;
 - II. veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea, e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione rilasciata del datore di lavoro;
 - III. veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza e veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari in servizio;



- IV. veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.) e veicoli utilizzati da associazioni di volontariato e da associazioni di promozione sociale per lo svolgimento di servizi di pubblica utilità e per il trasporto di persone in difficoltà nell'espletamento delle proprie funzioni, esclusivamente in occasione del servizio reso e per i tragitti ad esso correlati;
- V. veicoli a servizio di persone provviste del contrassegno di parcheggio per disabili ai sensi del D.P.R. 151/2012;
- VI. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati), nonché per l'assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili, in grado di esibire la relativa certificazione medica o attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, e veicoli diretti alle strutture di ricovero e cura (ospedali) in grado di esibire certificazione rilasciata dalla struttura attestante la necessità di recarsi presso la stessa;
- VII. veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di familiari che assistono parenti in stato di necessità, muniti di certificazione attestante tale condizione rilasciata dal medico curante, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- VIII. veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, latte e/o liquidi alimentari, latticini e altri alimenti soggetti ad un rapido deperimento che necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, fiori, animali vivi, sementi, ecc.), farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.) e al trasporto di attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole e cantieri;
- IX. veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
- X. veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo) e, nel caso di motoveicoli, con istruttore che segue, in collegamento radio, su un altro motoveicolo;
- XI. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, StoricoLancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- XII. veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
- XIII. veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
- XIV. veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 19.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;
- XV. carri funebri e veicoli al seguito;



- XVI. veicoli diretti alla revisione e veicoli che devono effettuare la sostituzione degli pneumatici da quelli estivi a quelli invernali purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione o copia della fattura/ricevuta fiscale che attesti l'effettuazione dell'intervento;
 - XVII. veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori del commercio su area pubblica diretti o che rientrano dalle aree mercatali o dalle fiere provvisti di autorizzazione commerciale rilasciata dalla competente Amministrazione comunale;
 - XVIII. veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Locale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura;
 - XIX. autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) adibiti al trasporto di attrezzature e merci per le imprese limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa, provvisti di documento di trasporto (DDT);
 - XX. veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.), veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474 e veicoli muniti di autocertificazione degli esercenti di officine di autoriparazione per lo svolgimento delle prove tecniche.
8. Nella Zona a Traffico Limitato del Centro Storico oltre alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza valgono anche le disposizioni del Testo Coordinato Ordinanza ZTL prot. 85253 del 01/04/2020.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e dal Codice della Strada.

Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:

- a) ai sensi dell'art. 7 comma 13bis del vigente Codice della Strada la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 168,00 a € 678,00, salvo adeguamenti previsti ai sensi dell'articolo 195 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni;
- b) l'uso di fotocopie di uno dei documenti indicati dalla presente Ordinanza o l'uso improprio di uno di questi (veicolo condotto da persona estranea rispetto a quella indicata sul documento, circolazione al di fuori dei contenuti del documento) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 38,00 a € 228,00;



- c) l'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti punti 2.1, 3.2, 3.3 e 3.6 è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita;
- d) l'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti punti 2.2 e 3.5 è punita con le sanzioni amministrative di cui dell'art. 26 del vigente Regolamento di Polizia Urbana.

Il versamento delle somme sopraindicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione.

Relativamente alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui alle precedenti lettere b), c) e d), in caso di versamento oltre il termine suddetto, la sanzione sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell'Ordinanza di ingiunzione di pagamento.

Oltre a quanto previsto dalla presente Ordinanza in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, nel caso di contraffazioni o alterazioni ai documenti indicati alla presente Ordinanza, l'agente accertatore procede al sequestro del documento redigendo apposito verbale al fine di consentire la redazione dei conseguenti atti di polizia giudiziaria.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

All'esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e le Guardie Ecologiche volontarie di Legambiente (GEL).

Il presente provvedimento deve essere reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

p. IL SINDACO

L'Assessora all'Ambiente


Alessandra Filippi

All. 1: Area soggetta alle limitazioni della circolazione veicolare

STRADE PERCORRIBILI
ALL'INTERNO DELL'AREA

AREA SOGGETTA
A RESTRIZIONE

PARCHEGGIO
SCAMBIATORE



PARCHEGGI SCAMBIATORI

- P1: Parcheggio Cimilero San Cataldo (Bus 2)
- P2: Parcheggio Porta Nord (Bus 12, 13, 14)
- P3: Parcheggio Direzioneale Cialdini (Bus 15)
- P4: Parcheggio Parco Ferrari (Bus 4, 5, 9)
- P5: Parcheggio Piazzale Tien An Men (Bus 7, 9, 10, 13)

- P6: Parcheggio del Centro a pagamento (Bus 1, 4, 6, 7, 9, 10, 13)
- P7: Parcheggio Darsena (Bus 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14)
- P8: Parcheggio Torrazzi Sud (Bus 12)
- P9: Parcheggio Quostura (Bus 8)
- P10: Parcheggio I Portali (Bus 8)

- P11: Parcheggio Parco Berlinguer (Bus 6)
- P12: Parcheggio Caduti Sud Lavoro (Bus 1, 8)
- P13: Parcheggio Policlinico (Bus 7, 9)
- P14: Parcheggio Pollambuloni (Bus 2, 4, 7)
- P15: Parcheggio Sngaroli (Bus 7)
- P16: Parcheggio Gottardi (Bus 7, 9)

- P17: Parcheggio La Rotonda (Bus 3, 5)
- P18: Parcheggio Parco Amendola (Bus 6)
- P19: Parcheggio Saliceta S. Giuliano (Bus 6)
- P20: Parcheggio Dell'Arieve (Bus 1B)
- P21: Parcheggio Raffaello (Bus 1)
- P22: Parcheggio Motorizzazione (Bus 4)

- P23: Parcheggio Isl. Guarni-Wilgelmo (Bus 1, 12)
- P24: Parcheggio Newton (Bus 4, 10, 12)
- P25: Parcheggio Polo Leonardo (Bus 4, 10, 12)
- P26: Parcheggio Rosmini (Bus 9)

All. 2: Autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all'art. 54 del Codice della Strada

1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2 del Codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:
 - a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
 - b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
 - c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
 - d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti;
 - e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
 - f) telai con selle per il trasporto di coils;
 - g) betoniere;
 - h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
 - i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
 - j) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
 - k) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
 - l) furgoni blindati per il trasporto valori;
 - m) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..
2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2 del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:
 - a) trattrici stradali;
 - b) autospazzatrici;
 - c) autospazzaneve;
 - d) autopompe;
 - e) autoinnaffiatrici;
 - f) autoveicoli attrezzi;
 - g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
 - h) autoveicoli gru;
 - i) autoveicoli per il soccorso stradale;
 - j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
 - k) autosgranatrici;
 - l) autotrebbitrici;
 - m) autoambulanze;
 - n) auto funebri;
 - o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
 - p) autoveicoli per disinfezioni;
 - q) auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
 - r) autoveicoli per radio, televisione, cinema;
 - s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
 - t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
 - u) autocappella;
 - v) auto attrezzate per irrorare i campi;
 - w) autosaldatrici;
 - x) auto con installazioni telegrafiche;
 - y) autoscavatrici;
 - z) autopercoratrici;
 - aa) autosega;
 - bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
 - cc) autopompe per calcestruzzo;
 - dd) autoveicoli per uso abitazione;
 - ee) autoveicoli per uso ufficio;
 - ff) autoveicoli per uso officina;

- gg) autoveicoli per uso negozio;
- hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
- ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..